



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno **DUEMILAQUATTRO** il giorno **DICIASETTE** del mese di **MARZO** in Villasimius per la provvisoria amministrazione del Comune di Villasimius, assunta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del T.U.E.L. con i poteri del **Consiglio Comunale**.

OGGETTO: Modificazione ed integrazione al vigente regolamento T.A.R.S.U.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso Che:

Con delibera C.C. n. 75 del 30/09/1994 e successive modificazioni, il Comune di Villasimius si e' dotato del Regolamento per l'applicazione della Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 15/11/1993, n.507;

Visto l'art. 27, c.8 della L. 448/01 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i regolamenti è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto il D.M. dell'Interno del 23/12/2003 che ha stabilito la proroga al 31/03/2004, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2004 da parte degli EE.LL.;

Ravvisata la necessità di modificare o riformulare :

L'art.16 che disciplina le esenzioni

L'art. 18 che disciplina le riduzioni

L'art. 20 che disciplina le agevolazioni

L'art. 21 che disciplina le agevolazioni speciali

L'art. 30 che disciplina la riscossione e rateizzazione

L'art. 31 che disciplina il contenzioso

L'art. 33 che disciplina le sanzioni e gli interessi

L'art.34 che disciplina la perdita dei benefici

L'art.37 che disciplina la pubblicità del regolamento

Acquisito il parere in linea tecnica del Responsabile del Settore Finanze e Tributi

DELIBERA

1) Di apportare al vigente regolamento per l'applicazione della Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, le seguenti modifiche:

Integrazione all'art. 16- ESENZIONI

(comma d)

si integra il comma d) con il seguente periodo: "L'esistenza di uno solo dei requisiti citati (arredo, utenza elettrica, idrica, gas) non comporta diritto all'esenzione".

Art.18 Riduzioni

Commi 2- 3

Si sopprimono i commi 2 –3 riguardanti rispettivamente il periodo di utilizzo dei locali scolastici e la riduzione dei 2/3 della tassa per i banchi di vendita all'aperto.

Art. 20 Agevolazioni

Si sopprimono tutti i commi ad esclusione dell'ultimo che così recita:

La tassa è ridotta nella misura del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto ovvero dall'imprenditore agricolo a titolo principale del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.

art. 21 Agevolazioni speciali

comma 1

La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50%, per le abitazioni occupate da nuclei familiari di residenti e domiciliati nel Comune di Villasimius, composti complessivamente da massimo due componenti, di cui almeno uno ultra sessantacinquenne in possesso di un reddito imponibile annuo non superiore rispettivamente a Euro 7.809,27 – e a Euro 11.156,11.

Comma 2

Parimenti è ridotta al 50% a favore delle seguenti categorie di contribuenti:

- Soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente 1 portatore di handicap, avente diritto ai benefici previsti dalla Legge n° 104/92 con percentuale di invalidità pari al 100% risultante da certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, a condizione che l'abitazione oggetto della tassazione, corrisponda con la residenza del soggetto portatore di handicap, che la stessa non venga locata anche solo parzialmente, e che il nucleo familiare sia in possesso di un reddito complessivo annuo non superiore agli importi previsti nella seguente tabella .

Importo reddito annuo

Per n.1 componente	Per n.2 componenti	Per n.3 componenti	Per n.4 componenti	Per n.5 componenti	Per n.6 componenti	Per n.7 componenti
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

€ 7.809,27	€11.156,11	€14.502,94	€17.849,76	€20.638,80	€22.870,02	€24.543,43
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Comma 4

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono concesse unicamente su domanda dell'avente diritto o di un suo tutore, previa attestazione del sussistere delle condizioni previste mediante auto certificazione, da presentarsi, pena la decadenza entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della tassa. Le agevolazioni predette non avranno effetto retroattivo, e saranno concesse con effetto successivo alla data di presentazione della domanda.

L'art.30 è così sostituito

Art.30 riscossione, rateizzazione

Comma 1

La riscossione della tassa, sia volontaria che coattiva, viene effettuata mediante ruolo tramite il concessionario della riscossione tributi, in base alla vigente normativa.

Comma 2

La maggiore rateizzazione rispetto a quella prevista nel ruolo, è ammessa unicamente su richiesta del contribuente da presentarsi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale.

La rateizzazione sarà concessa nella sola ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che comunque escluda il pericolo di perdita del credito, e che riguardi esclusivamente debiti derivanti da accertamenti-liquidazioni, per un periodo non superiore a 12 mesi e nel solo caso in cui il debito risulti superiore ad 1/24 del reddito complessivo imponibile annuo del contribuente e così come evidenziato nella seguente tabella:

IMPORTI DA RATEIZZARE	NUMERO RATE
Importo Fino a € 250,00	Non rateizzabile
Importo superiore a € 250,00 e fino a € 1.000,00	4 rate mensili
Importo superiore a €1.000,00 e fino a € 2.000,00	6 rate mensili
Importo superiore a €2.000,00 e fino a € 4.000,00	8 rate mensili
Importo superiore a €4.000,00 e fino a € 6.000,00	10 rate mensili
Importo superiore a € 6.000,00	12 rate mensili

La scadenza delle rate mensili è fissata nell'ultimo giorno di ciascun mese.

Il beneficio concesso decade per le seguenti cause:

- a. mancato pagamento anche di una sola rata.
- b. mancata esibizione della ricevuta di versamento entro i 7 giorni successivi alla scadenza.

Sulle somme rateizzate verranno applicati gli interessi nella misura del tasso legale annuo.

Nell'ipotesi di decadenza del beneficio, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed il carico non potrà più essere rateizzato.

Nel caso in cui il dovuto sia superiore a Euro 5.000,00, dovrà essere prodotta idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria .

L'art.31 è così sostituito

Art.31 contenzioso

Si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi n.545 e 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

L'art.33 è così sostituito

Art.33 sanzioni ed interessi

Per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione delle norme tributarie contenute nel presente regolamento, si fa specificatamente riferimento all'art.76 del decreto legislativo 507/93

L'art.34 è così sostituito

Art. 34 Perdita dei benefici

I soggetti che hanno commesso un abuso edilizio, anche sanabile e presenteranno all'ufficio tecnico comunale, richiesta di condono edilizio o di accertamento di conformità, perderanno comunque qualsiasi beneficio previsto dal presente regolamento.

L'art.37 è così sostituito

Art.37 pubblicità del regolamento

Fatti salvi i termini di pubblicazione previsti dalla legge, il presente regolamento sarà disponibile alla consultazione presso la rete informatica comunale e sul sito internet ufficiale.

2) Alla luce delle suddette modifiche ed integrazioni, a partire dal 1° gennaio 2004, il Regolamento TARSU da adottare è allegato alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale.

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.gs 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Oscar Marco Gibillini